

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segretariato di Stato per l'Educazione e la
Ricerca (SER)
Ricerca nazionale
Dr. Gregor Haefliger
Hallwylstrasse 15
3003 Berna

Revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione LPRI: apertura della procedura di consultazione

Egregio signor Haefliger,

il Dipartimento federale dell'interno ci ha trasmesso il 13 novembre 2009 il testo di consultazione federale inerente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Desideriamo ringraziarvi per averci inviato la consultazione in esame e vi facciamo pervenire di seguito le nostre considerazioni in merito.

Considerazioni generali

Sosteniamo in maniera convinta la revisione totale della Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) che si inserisce nell'ambito del riesame delle leggi riguardanti la politica federale in materia di ricerca e di formazione universitaria, come la nuova legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU) e l'articolo della Costituzione federale (art. 64).

Riteniamo comunque che sia piuttosto difficile pretendere di regolamentare in maniera coerente all'interno di un unico corpo legislativo i campi della ricerca e dell'innovazione, che attingono ad abitudini ed a substrati istituzionali molto differenziati, e ci domandiamo se non sia il caso di scindere questi campi di intervento in due leggi separate.

Siamo comunque dell'avviso che una revisione totale della LPRI sia pienamente giustificata dopo le recenti revisioni parziali e in coincidenza con i lavori legati alla nuova LASU. Riteniamo infatti indispensabile armonizzare l'attuale legge con i principi della LASU chiarendo compiti, procedure e strumenti di controllo e informazione nel

settore della ricerca. In tal senso, il legame tra la LASU e la LPRI dovrà uscire rafforzato e non risultare unicamente, come descritto dal rapporto esplicativo, "circoscritto a un numero limitato e ben definito di disposizioni". La LPRI rientra in pieno tra gli strumenti di coordinamento federale della ricerca, dell'innovazione e della formazione e per questo va allineata con gli altri strumenti.

Ha suscitato il vivo interesse del Consiglio di Stato anche il capitolo riguardante il preconizzato Parco svizzero dell'innovazione (art. 6 cpv 2, artt. 28 e 29 e 30). In tale contesto desideriamo sottolineare come sul territorio cantonale ticinese sussistano diverse proprietà fondiaria della Confederazione che potrebbero venire destinate a tale scopo. Auspichiamo perciò fin da subito che nell'applicazione della legge (e la relativa Ordinanza) questo progetto non venga orientato verso un'unica ubicazione, bensì in maniera giudiziosamente distribuita in diverse regioni della Confederazione.

Considerazioni puntuali

L'art. 2 distingue la ricerca scientifica dall'innovazione, senza però differenziare fra ricerca applicata e ricerca fondamentale. Questa carenza potrebbe confondere se rapportata agli **articoli 16 e 17** sulla promozione dell'innovazione, dove si utilizza il termine di "ricerca e sviluppo orientati all'applicazione". Un termine che appare inappropriato siccome lo "sviluppo" è già un'attività di tipo prettamente applicativo. Riteniamo perciò che occorra porre maggiore attenzione sulle definizioni e sugli obiettivi della ricerca e su quelli dell'innovazione, per distinguere e chiarire queste due categorie. Il sostegno all'innovazione andrebbe inoltre ulteriormente contestualizzato poiché, a differenza della ricerca fondamentale (che è svolta in massima parte presso gli istituti pubblici o comunque non-profit) questa attività coinvolge anche attori del settore privato e necessita quindi di strumenti specifici distinti.

Per il settore della ricerca fondamentale inoltre andrebbe rafforzato il legame con il mondo accademico, mettendo l'accento su questo settore con articoli di legge specifici. Sarebbe utile per coordinare al meglio la promozione della ricerca e dell'innovazione con la politica universitaria svizzera rafforzare in questo senso gli articoli da **36 a 44**.

In conclusione, ribadiamo il sostegno di principio alla revisione totale della Legge messa in consultazione, ritenendo però prematuro introdurre la revisione totale della LPRI prima che le discussioni legate alla LASU siano terminate.

Confidiamo che le precisazioni formulate dal Cantone Ticino siano utili e ci auguriamo che siano tenute nella dovuta considerazione al momento della stesura finale del testo di Legge.

Con l'espressione dei nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella